

<u>Principi e criteri direttivi</u> <u>(legge 21 giugno 2022, n. 78)</u>	<u>Articoli di riferimento nel nuovo Codice</u>	<u>Valutazione</u>	<u>Livello di attuazione del criterio di delega</u>
Semplificazione, razionalizzazione e riduzione delle norme in materia di contratti pubblici (art. 1 comma 1 e art. 1, comma 2, lett. a)	La disciplina esecutiva del Codice viene demandata a numerosi allegati (36) aventi diversa natura normativa e recanti una disciplina trasversale per lavori, servizi e forniture, distinta, in molti casi, per figure soggettive, e non per fasi del contratto. Inoltre, si prevede che tali allegati saranno sostituiti “in sede di prima applicazione” da corrispondenti decreti ministeriali ovvero da un regolamento.	La disciplina di dettaglio raccoglie la congerie – non sempre coordinata – degli atti attuativi del Codice 50 (linee guida Anac, decreti, regolamenti ecc...). Il quadro normativo che ne deriva non soddisfa ancora gli obiettivi di semplificazione. Occorrerebbe, piuttosto, accompagnare il Codice da un vero “manuale operativo” (rectius: Regolamento per LLPP) utile alle stazioni appaltanti – il cui processo di qualificazione non può assolutamente essere rimandato – per un’ordinata conduzione del processo di realizzazione delle opere.	Parziale/ non pienamente soddisfacente
Razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione dalle gare , al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe, individuando le fattispecie che configurano l’illecito professionale (art. 1, comma 2, lettera n)	Le committenti possono dare rilevanza anche a fattispecie non previamente identificate, genericamente incidenti sull’affidabilità e integrità dell’operatore. Possono altresì essere considerati, a titolo di illecito professionale, anche fatti non definitivamente accertati, contenuti in sentenze non definitive, provvedimenti di rinvio a giudizio e di applicazione di misure cautelari; inoltre, la rilevanza temporale delle fattispecie costituenti ipotesi di “illecito professionale” decorre dalla data del provvedimento, e non del fatto (art. 98). Infine, nei settori speciali, si consente alle imprese pubbliche e soggetti titolari di diritti speciali esclusivi di stabilire preventivamente quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali (art. 141).	La nuova formulazione della norma sull’illecito professionale dovrebbe tipizzare maggiormente le ipotesi tipizzare maggiormente l’illecito professionale nonché superare, ai fini della rilevanza, il semplice rinvio a giudizio. Occorrerebbe, inoltre, anche sotto tale profilo, uniformare la disciplina dei settori esclusi a quella dei settori ordinari, eliminando la possibilità per gli enti che operano nei settori esclusi di individuare autonomamente le condotte che costituiscono gravi illeciti professionali	Parziale/ non pienamente soddisfacente
Previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei	Il nuovo Codice fissa le percentuali per l’applicazione delle clausole di revisione prezzi al 5 per cento - come soglia oltre la quale scatta la revisione - e all’80 per cento - come misura della variazione dei prezzi che viene riconosciuta alle imprese (art. 60). Si utilizzano, inoltre, indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi	Al fine di una corretta attuazione della legge delega e una reale tutela delle imprese, le percentuali per l’applicazione delle clausole di revisione prezzi dovrebbero essere fissate rispettivamente al 2 e all’90 per cento dell’importo complessivo del contratto. Inoltre, l’elaborazione degli indici ISTAT di rilevazione delle variazioni dei prezzi da utilizzare nell’ambito dei contratti di appalto non dovrebbe	Parziale/non pienamente soddisfacente

<u>Principi e criteri direttivi</u> <u>(legge 21 giugno 2022, n. 78)</u>	<u>Articoli di riferimento nel nuovo Codice</u>	<u>Valutazione</u>	<u>Livello di attuazione del criterio di delega</u>
prezzi (art. 1, comma 2, lettera g)	ai contratti di lavori, servizi e forniture, approvati dall'ISTAT con proprio provvedimento entro il 30 settembre di ciascun anno, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo provvedimento si definisce e si aggiorna la metodologia di rilevazione e si indica l'ambito temporale di rilevazione delle variazioni.	avvenire con cadenza annuale poiché in tal modo si finisce per snaturare l'istituto, riportandolo al meccanismo - fallimentare - di funzionamento delle compensazioni.	
Ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera (art. 1, comma 2, lettera u)	Sostanziale riproposizione, salvo alcuni aspetti, dell'art. 106 del Codice 50/2022 (art. 120).	Contrariamente a quanto prescritto dalla legge delega, la nuova norma sulle varianti riproduce i principali contenuti dell'art. 106 d.lgs. n. 50/2016. Tale disposizione, tuttavia, rappresenta una delle norme più complesse e di difficile attuazione dell'intero Codice 50, al punto di aver fortemente limitato, se non addirittura bloccato in alcuni casi, il ricorso all'istituto in esame.	Non pienamente soddisfacente
Apertura alla concorrenza e al confronto competitivo fra gli operatori dei mercati dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle MPMI (art. 1, comma 2, lettera a)	Si generalizza l'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con invito a 5 operatori (fino ad 1 mln di euro) e a 10 operatori (fino a soglia comunitaria) – art. 50. Si rende peraltro possibile l'utilizzo delle procedure di gara "ordinarie" solo sopra 1 mln di euro, e solo previa adeguata motivazione da parte della stazione appaltante.	Il ricorso a tale istituto andrebbe circoscritto, trattandosi di una procedura eccezionale da utilizzare solo in casi tassativi – come più volte evidenziato dalle istituzioni EU - visto che presuppone una concorrenza ridotta, come tale in contrasto con gli obiettivi di apertura alla concorrenza e al confronto competitivo che la legge delega ha fissato.	In parziale contrasto con la legge delega
Disciplina delle concessioni "senza gara", con specifico riguardo agli obblighi di esternalizzazione dei contratti (art. 1, comma 2, lettera gg)	Il Codice prevede per gli affidamenti dei concessionari "senza gara" di importo superiore alle soglie UE l'obbligo di esternalizzare una quota compresa tra il 50 ed il 60% dei contratti oggetto della convenzione, esclusi i soggetti operanti nei settori speciali (art. 186).	Tale nuova regola introdotta per i concessionari "senza gara" si pone in contrasto con la legge delega, poiché non tiene conto dei criteri di gradualità e proporzionalità, nonché delle dimensioni e dei caratteri del soggetto concessionario, determinando nel complesso una forte riduzione della quota di esternalizzazione. Tale criticità è, a maggior ragione, presente nei settori speciali dove l'obbligo di esternalizzazione dei lavori per i concessionari "senza gara" non si applica.	In parziale contrasto con la legge delega
Semplificazione e accelerazione delle	Sostanziale riproduzione dell'art 113 bis del Codice 50/2016, con eliminazione della possibilità per l'esecutore di emettere fattura	Negativa la soppressione di tale previsione, trattandosi di una norma di diretta derivazione comunitaria,	In contrasto con la delega

<u>Principi e criteri direttivi</u> <u>(legge 21 giugno 2022, n. 78)</u>	<u>Articoli di riferimento nel nuovo Codice</u>	<u>Valutazione</u>	<u>Livello di attuazione del criterio di delega</u>
<p>procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese (art. 1, comma 2, lettera ii)</p>	<p>anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte del Rup (art. 125).</p>	<p>recentemente introdotta dalla l. n. 238/2021 (cd legge europea 2019/2020). Tanto più che tale previsione è chiaramente orientata ad una accelerazione del procedimento di pagamento, in linea con gli obiettivi della legge delega.</p>	
<p>Possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione (art. 1, comma 2, lettera d)</p>	<p>Si connette la possibilità di derogare all’obbligo di suddivisione in lotti, in funzione <i>“dell’interesse, anche di natura organizzativa, a una efficiente ed efficace esecuzione delle prestazioni”</i> (art. 58). Per i settori speciali, la deroga alla suddivisione in lotti non va motivata in maniera rafforzata (art. 141). Nell’Allegato I.1, infine, viene definito <i>“lotto quantitativo”</i> uno specifico oggetto di appalto funzionalmente autonomo da aggiudicare anche con separata e autonoma procedura, definito su base meramente quantitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto.</p>	<p>Il riferimento alle esigenze organizzative rischia di svuotare eccessivamente l’obbligo di suddivisioni in lotti. Inoltre, la nozione di lotto quantitativo finisce per sovrapporsi a quella di lotto funzionale e/o prestazionale con l’effetto di penalizzare la partecipazione alle gare delle MPMI. Infine, per evitare la penalizzazione delle MPMI, occorrerebbe uniformare, anche sotto tale profilo, la disciplina dei settori esclusi a quella dei settori ordinari.</p>	<p>In parziale contrasto con la delega/ Non pienamente soddisfacente</p>
<p>Divieto di accorpamento artificioso dei lotti, in coerenza con i principi dello Small Business Act , di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità (art. 1, comma 2, lettera d)</p>	<p>La norma si limita a prevedere il divieto di artificioso accorpamento dei lotti (art. 58).</p>	<p>Il Codice – diversamente da quanto previsto nella legge delega - non fa riferimento, nel sancire il divieto di accorpamento artificioso dei lotti, ai principi dello Small Business Act, di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2008) 394 definitivo), del 25 giugno 2008, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità. Principi, questi, che, <i>inter alia</i>, obbligano l’UE e gli Stati membri ad adeguare l’intervento politico pubblico alle esigenze delle PMI, nonché ad applicare il quadro degli appalti pubblici per facilitare la partecipazione delle PMI. Pertanto, il rischio che deriva dall’attuale formulazione del Codice è quello di non tutelare adeguatamente le MPMI.</p>	<p>Parziale</p>

<u>Principi e criteri direttivi</u> <u>(legge 21 giugno 2022, n. 78)</u>	<u>Articoli di riferimento nel nuovo Codice</u>	<u>Valutazione</u>	<u>Livello di attuazione del criterio di delega</u>
Revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione e l'esecuzione dei contratti pubblici prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali (art. 1, comma 2, lettera cc)	I settori speciali possono avere un sistema di garanzie differenziato rispetto a quello dei settori ordinari (art. 141).	Occorrere uniformare la disciplina dei settori esclusi (acqua, energia, gas, trasporti, settori speciali) a quella dei settori ordinari, dal momento che tali settori hanno sempre maggiore rilevanza e, non applicando il codice, questo penalizza l'intero mercato.	Non pienamente attuato
Revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti (art. 1, comma 2, lettera b)	Viene demandata all'Autorità la gestione di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, fondato su requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi - cd rating d'impresa (art. 109).	Il cd "rating d'impresa" non è presente nella delega che, per un verso, si limita a richiede "la revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori" (lett. s) e, dall'altro, prevede esclusivamente una revisione delle competenze dell'Autorità al solo fine di rafforzare le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto	Eccesso di delega
Ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 1, comma 2, lett. c)	È prevista una specifica disciplina relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. La qualificazione per progettazione e affidamento è disegnata facendo riferimento a tre livelli di qualificazione. I requisiti di qualificazione sono declinati specificamente dalle Linee Guida approvate da ANAC, recepite nell'art. 1 dell'allegato II.4 al Codice. Sono iscritti di diritto nell'elenco diverse stazioni appaltanti, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia, Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.	Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti delineato all'interno della bozza di nuovo Codice appare poco selettivo; tra le cose, consente a diversi soggetti di essere qualificati di diritto, senza dover dimostrare il possesso dei requisiti ivi previsti. In tal modo, si corre il rischio di vanificare l'obiettivo primario, ossia quello di incrementare la qualità degli appalti dal lato delle stazioni appaltanti, da sempre auspicata da ANCE.	Parziale/non pienamente soddisfacente
Previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure	Nel regolare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, la bozza di nuovo Codice prevede in via generale che, per la selezione degli operatori da invitare, le stazioni appaltanti "non possono utilizzare il <i>sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se</i>	Il sorteggio - per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate - è un meccanismo che svislaccia la qualificazione acquisita dalle imprese, in quanto non tiene in alcuna considerazione le effettive capacità dei potenziali concorrenti e vanifica qualunque possibilità di	Non pienamente soddisfacente

<u>Principi e criteri direttivi</u> <u>(legge 21 giugno 2022, n. 78)</u>	<u>Articoli di riferimento nel nuovo Codice</u>	<u>Valutazione</u>	<u>Livello di attuazione del criterio di delega</u>
negoziare, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi , se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate (art. 1, comma 2, lett. e)	<i>non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate</i> ” (art. 50). Il relativo allegato al Codice prevede, poi, che per la scelta degli operatori da invitare alle procedure il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono utilizzabili in casi eccezionali, in cui il ricorso a criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità sia impossibile o comporti per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato (all. II.1).	programmazione dell’attività di impresa. Sarebbe quindi preferibile introdurre un divieto assoluto di utilizzo di tale strumento, o comunque dare al criterio di delega un’applicazione molto ristretta. Viceversa, soprattutto nell’allegato, il divieto di sorteggio rischia di essere completamente svuotato, stante l’ampiezza delle situazioni che ne legittimano una deroga.	
Riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla stipula dei contratti (art. 1, comma 2, lett. m)	Vengono fissati termini precisi per la conclusione delle procedure di selezione, decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e prorogabili solo in caso di verifica dell’anomalia o in presenza di circostanze eccezionali certificate dal RUP. Il superamento dei suddetti termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza del contenzioso (art. 17 e allegato I.3). Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto deve essere stipulato nei successivi 60 giorni.	Per conferire maggiore certezza ai tempi dell’affidamento, sarebbe opportuno ricollegare alla violazione dei relativi termini da parte delle stazioni appaltanti conseguenze quali l’affermazione della responsabilità del RUP per danno erariale (oggi prevista in via transitoria dal decreto “semplificazioni” n. 76/2020). Tale previsione potrebbe, peraltro, applicarsi anche in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e tardivo avvio dell’esecuzione.	Non pienamente attuato
Revisione e semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche e dibattito pubblico (art. 1, comma 2, lett. o).	La bozza di nuovo Codice disciplina tali fasi nella parte III. La disciplina di dettaglio è contenuta negli allegati I.5 e I.6.	La nuova disciplina della localizzazione delle opere pubbliche contiene diverse innovazioni (es. due livelli di progettazione anziché tre, utilizzo della conferenza di servizi semplificata, superamento intesa Stato-Regioni in caso di opere di interesse statale, VIA contestuale alla conferenza di servizi, ecc.). Alcuni aspetti però necessiterebbero di essere definiti con una maggiore chiarezza (es. approvazione del progetto esecutivo, coordinamento con il Dpr 383/1994) e altri andrebbero ripensati (norma transitoria dell’art. 38, comma 12 che impone l’applicazione della nuova normativa ai procedimenti in corso).	Parzialmente soddisfacente

<u>Principi e criteri direttivi</u> <u>(legge 21 giugno 2022, n. 78)</u>	<u>Articoli di riferimento nel nuovo Codice</u>	<u>Valutazione</u>	<u>Livello di attuazione del criterio di delega</u>
---	---	--------------------	---

Razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell'aggiudicatario, anche al fine di estenderne l'ambito di applicazione (art. 1, comma 2, lett. hh)	La bozza di nuovo Codice prescrive alle stazioni appaltanti di prevedere nei contratti l'applicazione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore (art. 126, comma 1) e rimette alle stesse la facoltà di prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di un premio di accelerazione in caso di ultimazione dei lavori in anticipo (art. 126, comma 2).	Il premio di accelerazione dovrebbe essere previsto in via obbligatoria, e non facoltativa, in linea con quanto stabilito anche dal decreto "semplificazioni bis" n. 77/2021.	Non pienamente soddisfacente